



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ISTRUZIONI

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DELLE COMUNITÀ

Pubblicazione n. 3_2010

PREMESSA

Questa pubblicazione illustra le norme che regolano il procedimento di formazione e di presentazione delle candidature per l'elezione del presidente e dell'assemblea delle comunità istituite dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*) come modificata dalla legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15.

Le istruzioni hanno il fine di agevolare il compito degli organi e degli uffici competenti, dei partiti, dei gruppi o movimenti politici e dei candidati nonché di assicurare che tale fondamentale atto preparatorio alla consultazione elettorale possa essere attuato con la massima regolarità, chiarezza e speditezza.

Nella parte quinta vengono riportate le sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature.

In allegato, allo scopo di facilitare il compito dei presentatori, sono riprodotti i modelli degli atti e documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature. I modelli sono reperibili e scaricabili dal sito internet della Provincia (all'indirizzo <http://www.elezioni.provincia.tn.it>).

AVVERTENZA

Gli articoli di legge citati nella presente pubblicazione senza l'indicazione del provvedimento legislativo si riferiscono al Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli

organi delle amministrazioni comunali approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L modificato dal DPRReg. 1 luglio 2008, n. 5/L.

Si veda inoltre la deliberazione della Giunta provinciale n. 1755 di data 30 luglio 2010.

INDICE

Premessa	9
Parte prima - deposito facoltativo del contrassegno di lista presso la presidenza della provincia	11
§ 1. Premessa	11
§ 2. Modalità e termini da osservare per il deposito dei contrassegni di lista (art. 26)	11
Parte seconda - Formazione, presentazione e ricevimento delle candidature	14
§ 3. Premessa	14
§ 4. Formazione delle candidature (art. 40)	14
4.1. Modalità di autenticazione delle sottoscrizioni	14
4.2. Candidati (art. 44)	19
4.2.1. Accettazione ed autenticazione della candidatura	19
4.2.2. Numero dei candidati	22
4.3. Collegamenti tra candidato-presidente e una o più liste	32
4.4. Contrassegno di lista (art. 47)	33
4.5. Sottoscrittori della lista	35
4.5.1. Liste con obbligo di sottoscrizioni	36
4.5.2. Liste senza obbligo di sottoscrizioni	38
§ 5. Presentazione e ricevimento delle candidature (art. 47)	39
5.1. Documenti necessari per la presentazione delle candidature (art. 47)	39
5.2. Luogo, termine iniziale e finale per la presentazione delle candidature (art. 47 - deliberazione della giunta provinciale n. 1755 di data 30 luglio 2010)	42
5.3. Chi può effettuare la materiale presentazione delle candidature	42
5.3.1. Lista con contrassegno ammesso a deposito	42
5.3.2. Lista con contrassegno non depositato	43
5.3.3. Candidature alla carica di presidente della comunità	44
5.4. Compiti della segreteria della Comunità	

(o del corrispondente comprensorio, se la comunità non è ancora stata costituita) relativi alla ricezione delle candidature	
5.5. Casi particolari connessi alla presentazione delle candidature	48
5.5.1. Rinuncia alla candidatura	48
5.5.2. Candidati deceduti, candidati che hanno ritirato il consenso ovvero esclusi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste	49
Parte terza - delegati di lista e rappresentanti di lista turno di ballottaggio	50
§ 6. Delegati di lista (art. 47 e 49)	50
§ 7. Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l'ufficio centrale (art. 47 e 49)	50
7.1 Carattere facoltativo delle designazioni	50
7.2. Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista	51
7.3 A chi vanno presentate le designazioni dei rappresentanti di lista (art. 49)	52
7.4. Requisiti dei rappresentanti di lista	52
§ 8. Turno di ballottaggio per l'elezione diretta del presidente di comunità (art. 70)	53
Parte quarta - esame e approvazione delle candidature da parte della commissione o sottocommissione elettorale circondariale e adempimenti successivi	55
§ 9. Premessa	55
§ 10. Operazioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale	55
Parte quinta - sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature	69
§ 14. Sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature	69

<i>Allegato 1 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della comunità e dichiarazione di collegamento con liste di candidati alla carica di componente dell'assemblea</i>	73
<i>Allegato 2 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente dell'assemblea</i>	75
<i>Allegato 3/A - Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di componente dell'assemblea</i>	77
<i>Allegato 3/B - Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di componente dell'assemblea</i>	86
<i>Allegato 4 - Modello di dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con un candidato alla carica di presidente di comunità</i>	91
<i>Allegato 4B - Modello di dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con un candidato alla carica di presidente di comunità (turno di ballottaggio)</i>	93
<i>Allegato 5 - Modello di dichiarazione del candidato alla carica di presidente di comunità per il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di componente dell'assemblea per il turno di ballottaggio</i>	96
<i>Allegato 6 - Modello di delega per la presentazione di una lista di candidati accompagnata da contrassegno identico a quello depositato presso la Presidenza della Provincia</i>	99
<i>Allegato 7 - Designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali</i>	100
Estratto "Avvertenze per l'autenticazione delle sottoscrizioni" riportate al paragrafo 4.1	102

PREMESSA

Il procedimento di presentazione delle liste di candidati si svolge attraverso le seguenti operazioni:

1. **deposito facoltativo del contrassegno di lista** presso la Presidenza della Provincia da parte dei soli partiti o raggruppamenti politici organizzati (art. 26);
2. **presentazione delle candidature** presso la segreteria della comunità o del comprensorio (nei casi in cui la comunità non sia ancora stata costituita) (art. 47).



PARTE PRIMA
DEPOSITO FACOLTATIVO DEL CONTRASSEGNO
DI LISTA PRESSO LA PRESIDENZA
DELLA PROVINCIA

§ 1. Premessa

Ai partiti e ai raggruppamenti politici organizzati che intendono partecipare alle elezioni del presidente e dell'assemblea delle comunità è data *facoltà* di garantirsi l'esclusività dell'uso dei propri contrassegni tradizionali.

La qualificazione di "organizzati" richiesta dalla legge per i partiti ed i raggruppamenti politici esclude che possano beneficiare di tale facoltà *i raggruppamenti occasionali*.

§ 2. Modalità e termini da osservare per il deposito dei contrassegni di lista (art. 26)

L'articolo 26 stabilisce, con termine perentorio, che il deposito dei contrassegni deve essere effettuato presso la Presidenza della Provincia **tra le ore 8 del 44° e le ore 16 del 43° giorno precedente quello della votazione.**

Il contrassegno oltre che in bianco e nero può essere anche a colori, deve essere riprodotto su foglio bianco formato protocollo e presentato in **triplice** esemplare di cm 10 di diametro.

Il deposito deve essere effettuato dal segretario regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico. In caso di mancanza, assenza o impedimento di questi, il deposito è effettuato dal

rispettivo presidente regionale o provinciale o da persona da loro incaricata con **mandato autentificato da notaio**.

Qualora tali organi (segretario o presidente) non siano previsti dagli statuti dei partiti o dei raggruppamenti politici, o per qualsiasi motivo essi non siano in carica, il deposito può essere effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico.

È importante sottolineare che la carica dei depositanti o eventualmente dei mandanti **deve essere comprovata**:

- nel caso di organizzazione *nazionale*, da un'attestazione del rispettivo segretario o presidente nazionale;
- nel caso di organizzazione *locale*, dall'estratto autentificato del relativo verbale di nomina.

Il Presidente della Provincia, a riprova dell'avvenuto deposito, rilascia ai presentatori ricevuta scritta e datata sul retro di un esemplare del contrassegno depositato.

Al fine della loro protezione, **non possono essere depositati**:

- contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ed ammessi al deposito;
- contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli usati tradizionalmente da altri partiti;
- contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore;

- contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Qualora il contrassegno presentato non possa essere accettato in deposito perché riferibile ad una delle cause escludenti di cui sopra, il depositante potrà beneficiare di un ulteriore termine di 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

L'accettazione dei contrassegni, il rilascio della ricevuta e l'accertamento delle cause che ne hanno eventualmente determinato l'irricevibilità sono di competenza del Presidente della Provincia, al quale spetta inoltre il *compito di trasmettere* alle commissioni o sottocommissioni elettorali circondariali copia dei contrassegni ammessi al deposito *e di pubblicarli* con apposito manifesto da affiggersi in ogni comune della provincia non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione.

I contrassegni sono riportati sul manifesto in senso orizzontale, secondo l'ordine stabilito dal Presidente della Provincia mediante *sorteggio*. A tale sorteggio possono assistere, su richiesta, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il contrassegno.

Il Presidente della Provincia provvede, inoltre, a rilasciare l'attestazione prevista dall'art. 47, comma 4 (sub. 5.3.1.) sulla delega per la presentazione delle candidature (allegato 6). Si fa presente che l'attestazione del Presidente della Provincia è rivolta esclusivamente ad autenticare la firma del delegante o dei deleganti, non avendo egli alcun potere di sindacato sui nominativi, già iscritti o meno sulla delega, delle persone delegate.

PARTE SECONDA
FORMAZIONE, PRESENTAZIONE
E RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE

§ 3. Premessa

Il procedimento di “presentazione delle candidature” è suddivisibile in due fasi:

- la formazione delle candidature;
- la presentazione delle candidature e degli allegati presso la segreteria della comunità o del comprensorio (nel caso in cui la comunità non sia stata ancora costituita).

§ 4. Formazione delle candidature (art. 40)

**4.1. MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE
DELLE SOTTOSCRIZIONI**

Il procedimento elettorale si caratterizza per la tassatività dei termini, delle forme e delle procedure tra le quali rientra anche l'autenticazione delle sottoscrizioni. Si ritiene opportuno premettere alcune indicazioni generali per l'autenticazione delle varie sottoscrizioni richieste nel procedimento medesimo.

L'autenticazione delle sottoscrizioni (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle degli elettori richieste a corredo delle candidature) **deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità**, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e dal d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.).

L'autenticazione deve essere **redatta di seguito alla sottoscrizione**. Essa consiste nell'**attestazione**, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta **in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive**. Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

Soggetti autorizzati ad eseguire autenticazioni

I **soggetti autorizzati all'autenticazione** della sottoscrizione sono esclusivamente i seguenti:

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- presidenti delle province,
- sindaci,
- assessori comunali e provinciali,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della Provincia,
- consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al sindaco.

I pubblici ufficiali indicati dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrit-

tori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio del quale sono titolari.

Per la dichiarazione di accettazione della candidatura, qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta all'Autorità diplomatica o consolare.

Presenza del sottoscrittore all'atto dell'autentica

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto **necessario** che la **firma** sia **apposta alla presenza del pubblico ufficiale** che ne esegue l'autenticazione.

Modalità di identificazione del sottoscrittore

L'autenticazione della firma è effettuata **solo** a seguito dell'**identificazione del sottoscrittore**, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

1. **esibizione di un idoneo documento di identificazione.** È considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'**accertamento dell'identità** ed il **riconoscimento** del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento di identità, esso

possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione¹, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Pertanto **non** risultano **idonei** all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione recanti il numero di codice fiscale).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo;

2. **conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale.** Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**. Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la for-

1. *Non tutti i libretti di pensione riportano la fotografia del titolare e quindi sono documenti idonei all'identificazione. L'autentica potrà quindi essere considerata valida solo ove non sia indicato genericamente il documento "libretto di pensione", ma anche, espressamente, la tipologia di libretto di pensione esibito, in modo che sia verificabile l'idoneità di tale documento a consentire l'identificazione del sottoscrittore che lo ha presentato (Consiglio di Stato, sez. V, 5-8 giugno 2001, n. 3212).*

mula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni siano autenticate in parte attraverso documento di identificazione, in parte attraverso conoscenza diretta per l'autenticazione può essere utilizzata una formula del seguente tenore:

“Attesto che i sottoscrittori sopra indicati, identificati attraverso i documenti di identificazione o per conoscenza personale, secondo quanto a fianco di ciascuno riportato, hanno apposto la firma in mia presenza”.

Generalità del pubblico ufficiale che esegue l'autentica

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, **deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita.** Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio. Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto. Si fa presente che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo cui i pubblici ufficiali indicati nell'art. 14 della legge n. 53/1990 possono effettuare le autenticazioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. I consiglieri comunali (che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco) possono effettuare le

autenticazioni anche se candidati alle elezioni.

4.2. CANDIDATI (ART. 44)

Possono candidare alla carica di presidente o di componente dell'assemblea delle comunità i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

I candidati devono essere indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente con il soprannome o con il nome volgare. Per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere anteposto o aggiunto il cognome del marito (art. 45, comma 3 e art. 16, comma 3, lp n. 3 del 2006). Inoltre i candidati alla carica di componente dell'assemblea devono essere contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Non è consentito presentarsi contemporaneamente come candidato alla carica di presidente della comunità e di componente dell'assemblea nella stessa comunità o in comunità diverse.

In prima applicazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 27 novembre 2009 recante “Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)”, i sindaci sono inleggibili alla carica di presidente e di componente dell'assemblea di comunità. La carica di presidente e di componente dell'assemblea di comunità eletto direttamente è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

4.2.1. Accettazione ed autenticazione della candidatura

Sia i candidati alla carica di presidente sia i can-

didati alla carica di componente dell'assemblea di comunità **devono accettare la candidatura, dichiarando quanto indicato rispettivamente negli allegati 1 e 2.** La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere esplicita e non può contenere né condizioni né riserve in contrasto con la legge o tali da rendere dubbia la volontà di accettare.

La firma per accettazione della candidatura deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati al paragrafo 4.1.

La dichiarazione di accettazione della candidatura dovrà contenere anche *l'esplicita dichiarazione* di ogni candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55. Si fa presente che l'art. 274, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ha abrogato, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e i consiglieri regionali l'art. 15 della legge n. 55/1990; il contenuto di tale art. 15 è stato integralmente riprodotto nell'art. 58 del medesimo TU 267/2000, al quale deve ora essere fatto riferimento.

Le cause ostative alla candidatura alla carica di sindaco e consigliere comunale indicate dalla legge, che si ritengono estese a presidente e componenti dell'assemblea, si riferiscono a:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416 – bis (associazione di stampo mafioso) del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 - bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 - ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della

legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Al momento dell'accettazione della candidatura deve essere indicata la lista collegata che, per i candidati alla carica di componente dell'assemblea di comunità, corrisponderà alla lista di appartenenza, mentre per i candidati alla carica di presidente della comunità è costituita dalla lista o dalle liste con le quali ogni candidato presidente dichiara il collegamento.

Si avverte che, a norma dell'art. 87-bis del TU 16 maggio 1960 n. 570, chiunque, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

4.2.2. Numero dei candidati

Le liste, **aventi a riferimento tutto il territorio della comunità**, sono formate da un numero di candidati compreso tra il numero dei comuni e il doppio dei comuni medesimi.

Per la formazione delle liste dei candidati alla carica di componente dell'assemblea di comunità è necessario tener conto delle norme tese a promuovere la parità di accesso alle cariche elettive introdotte dal legislatore. L'articolo 16 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, in combinato disposto con l'articolo 45 del testo unico, dispongono infatti che:

1. in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore;

2. se uno dei generi supera i due terzi la lista è ridotta. La lista è ricusata se, per effetto della riduzione di genere operata dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale, risulta formata da un numero di candidati inferiore al minimo.

Il numero minimo e massimo dei candidati alla carica di componente dell'assemblea di comunità di cui una lista può essere formata nonché il numero massimo dei rappresentanti di genere che possono essere presenti nella medesima lista di candidati è indicato nelle seguenti tabelle. Il candidato-presidente non deve essere conteggiato nel numero dei candidati alla carica di componente dell'assemblea.

Numero minimo e massimo di candidati delle liste

COMUNITÀ	n. candidati per lista	
	numero minimo	numero massimo
Comunità territoriale della Valle di Fiemme	11	22
Comunità di Primiero	8	16
Comunità Valsugana e Tesino	21	42
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	18	36
Comunità della Valle di Cembra	11	22
Comunità della Val di Non	38	76
Comunità della Valle di Sole	14	28
Comunità delle Giudicarie	39	78
Comunità Alto Garda e Ledro	7	14
Comunità della Vallagarina	17	34
Magnifica comunità degli altipiani cimbri	3	6
Comunità Rotaliana-Königsberg	8	16
Comunità della Paganella	5	10
Comunità della Valle dei Laghi	6	12

Numero di candidati alla carica di componente dell'assemblea e rappresentanza massima di genere

In ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a 2/3 dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.

Le liste devono pertanto essere formate nel modo seguente:

Comunità territoriale della Valle di Fiemme	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
11	8
12	8
13	9
14	10
15	10
16	11
17	12
18	12
19	13
20	14
21	14
22	15

Comunità di Primiero	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
8	6
9	6
10	7
11	8
12	8
13	9
14	10
15	10
16	11

Comunità Valsugana e Tesino	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
21	14
22	15
23	16
24	16
25	17
26	18
27	18
28	19
29	20
30	20
31	21
32	32
33	22
34	23
35	24
36	24
37	25
38	26
39	26
40	27
41	28
42	28

Comunità Alta Valsugana e Bersntol	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
18	12
19	13
20	14
21	14
22	15
23	16
24	16
25	17
26	18
27	18
28	19
29	20
30	20
31	21
32	32
33	22
34	23
35	24
36	24

Comunità della Valle di Cembra	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
11	8
12	8
13	9
14	10
15	10
16	11
17	12
18	12
19	13
20	14
21	14
22	15

Comunità della Val di Non	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
38	26
39	26
40	27
41	28
42	28
43	29
44	30
45	30
46	31
47	32
48	32
49	33
50	34
51	34
52	35
53	36
54	36
55	37
56	38
57	38
58	39
59	40
60	40
61	41
62	42
63	42
64	43
65	44
66	44
67	45
68	46
69	46
70	47
71	48
72	48
73	49
74	50
75	50
76	51

Comunità della Valle di Sole	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
14	10
15	10
16	11
17	12
18	12
19	13
20	14
21	14
22	15
23	16
24	16
25	17
26	18
27	18
28	19

Comunità delle Giudicarie	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
39	26
40	27
41	28
42	28
43	29
44	30
45	30
46	31
47	32
48	32
49	33
50	34
51	34
52	35
53	36
54	36
55	37
56	38
57	38
58	39
59	40
60	40
61	41
62	42
63	42
64	43
65	44
66	44
67	45
68	46
69	46
70	47
71	48
72	48
73	49
74	50
75	50
76	51
77	52
78	52

Comunità Alto Garda e Ledro	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
7	5
8	6
9	6
10	7
11	8
12	8
13	9
14	10

Comunità della Vallagarina	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
17	12
18	12
19	13
20	14
21	14
22	15
23	16
24	16
25	17
26	18
27	18
28	19
29	20
30	20
31	21
32	32
33	22
34	23

Magnifica comunità degli altipiani cimbri	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
3	2
4	3
5	4
6	4

Comunità Rotaliana-Königsberg	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
8	6
9	6
10	7
11	8
12	8
13	9
14	10
15	10
16	11

Comunità della Paganella	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
5	4
6	4
7	5
8	6
9	6
10	7

Comunità della Valle dei Laghi	
N. candidati lista	N. massimo candidati stesso genere
6	4
7	5
8	6
9	6
10	7
11	8
12	8

4.3. COLLEGAMENTI TRA CANDIDATO-PRESIDENTE E UNA O PIÙ LISTE

All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione dell'assemblea.

La dichiarazione deve essere convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate (Allegato 4).

Pertanto, la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra ciascun candidato-presidente e le singole liste collegate si concretizza come segue:

- il candidato-presidente dichiara il collegamento con le liste all'atto della presentazione della candidatura e contestualmente all'accettazione della medesima (Allegato 1);
- i delegati di lista rendono la dichiarazione di collegamento con il candidato-presidente (Allegato 4) e la allegano alla presentazione della lista stessa.

Il collegamento tra liste avviene in funzione del loro collegamento con lo stesso candidato presiden-

te. Non vi è quindi uno scambio diretto di dichiarazioni di collegamento tra le liste, ma uno scambio di dichiarazioni di collegamento tra le singole liste ed uno stesso candidato a presidente. Se più liste convergono su uno stesso candidato alla carica di presidente, queste devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano tra loro collegate (art. 44, comma 1).

Qualora si rendesse necessario effettuare il **turno di ballottaggio** per l'elezione del presidente, per i candidati a presidente ammessi al ballottaggio rimangono validi ed imm modificabili i collegamenti con le liste per l'elezione dell'assemblea già dichiarati per il primo turno. I candidati-presidente in ballottaggio hanno però la possibilità di dichiarare il collegamento con ulteriori liste (allegato 5). Le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate (allegato 4B). Tutte le dichiarazioni di collegamento vanno inoltrate al presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale entro le ore 12.00 dell'ottavo giorno precedente la data della votazione per il ballottaggio (art. 70, comma 6).

L'ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno faceva parte di un gruppo è valido solo se effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo (art. 70, comma 6).

4.4. CONTRASSEGNO DI LISTA (ART. 47)

Con le liste dei candidati alla carica di componente dell'assemblea va presentato il relativo

contrassegno a colori (e quindi anche in bianco e nero), eventualmente figurato, circoscritto in un cerchio. Si tenga presente che eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Il contrassegno deve essere presentato **in tre esemplari** contenuti in un cerchio di 10 cm di diametro e in tre esemplari contenuti in un cerchio di 2 cm di diametro.

In allegato alla dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente, devono essere presentati, in tre esemplari di 10 cm di diametro, **anche i contrassegni di tutte le liste collegate.**

Affinché la commissione o sottocommissione elettorale circondariale non debba ricusare il contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso:

- sia identico o confondibile con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;
- riproduca simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in Consiglio provinciale possono trarre in errore l'elettore;
- sia identico o confondibile con quelli depositati presso la Presidenza della Provincia o con quelli presentati in precedenza;
- riproduca immagini o soggetti religiosi.

Qualora la commissione o sottocommissione elettorale circondariale ricusi il contrassegno, sarà assegnato un termine di non oltre 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

Si rammenta infine che l'art. 47, comma 4 prescrive che, qualora il contrassegno sia stato precedentemente depositato presso la Giunta provin-

ziale ai sensi dell'art. 26, le persone che presentano alla segreteria della comunità o del comprensorio le candidature ed i loro allegati (si veda sub. 5.3.) devono essere munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico con la prescritta attestazione del Presidente della Provincia, dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste.

4.5. SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

Ai sensi dell'articolo 40 le liste dei candidati alla carica di componente dell'assemblea di comunità devono essere sottoscritte da un determinato numero di elettori, iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale.

A norma dell'articolo 41 possono essere presentate **senza** sottoscrizioni degli elettori **solo** le liste di candidati appartenenti a partiti o gruppi politici che **con il medesimo contrassegno** hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del Consiglio provinciale e della Camera dei Deputati.

Si sottolinea che, per usufruire dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, devono essere soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

- 1 avere ottenuto un seggio alle ultime elezioni del Consiglio provinciale;
- 2 avere ottenuto un seggio alle ultime elezioni della Camera dei deputati;
- 3 avere ottenuto i seggi in entrambe le consultazioni con il medesimo contrassegno.

Per le candidature alla carica di presidente non è invece richiesta alcuna sottoscrizione degli elettori.

4.5.1. Liste con obbligo di sottoscrizioni

Le sottoscrizioni richieste per la presentazione di una lista di candidati alla carica di componente dell'assemblea di comunità sono le seguenti:

- da 200 a 300 elettori nelle comunità con più di 40.000 abitanti (comunità Alta Valsugana e Bersntol, comunità Alto Garda e Ledro, comunità della Vallagarina);
- da 175 a 263 elettori nelle comunità da 20.001 a 40.000 abitanti (comunità Valsugana e Tesino, comunità della Valle di Non, comunità delle Giudicarie, comunità Rotaliana Königsberg);
- da 100 a 150 elettori nelle comunità da 10.001 a 20.000 abitanti (comunità territoriale della Val di Fiemme, comunità della Valle di Cembra, comunità della Valle di Sole);
- da 60 a 90 elettori nelle comunità da 5.001 a 10.000 abitanti (comunità di Primiero, comunità della Valle dei Laghi);
- da 30 a 45 elettori nelle comunità da 2.001 a 5.000 abitanti (Magnifica comunità degli Altipiani cimbri, comunità della Paganella);

La popolazione della comunità è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione (censimento 2001).

I limiti minimo e massimo di sottoscrizioni sono vincolanti, per cui non saranno ammesse candidature accompagnate da un numero di sottoscrizioni inferiore o, rispettivamente, superiore a quello indicato.

La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata, anche cumulativamente con un unico atto, da uno dei soggetti e secondo le modalità indicati al paragrafo 4.1.

Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione di lista di candidati; la contravvenzione a tale norma comporta l'applicazione della pena dell'ammenda da 200 a 1.000 euro (art. 93, comma 2, del TU 16 maggio 1960, n. 570).

Ai sensi dell'art. 40, comma 8, le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se raccolte prima del centottantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature (fissato nel trentatreesimo giorno precedente la data della votazione).

Unitamente alla lista dei candidati devono essere presentati i certificati rilasciati dal sindaco, anche cumulativamente, attestanti che i soggetti firmatari sono elettori del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale. Tale attestazione dovrà essere rilasciata dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Considerato che ogni ritardo doloso o colposo nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti, qualora se ne dovesse manifestare la necessità, l'Autorità competente potrà disporre l'invio di un Commissario *ad acta* presso il comune inadempiente a spese dei responsabili.

4.5.2 Liste senza obbligo di sottoscrizioni

Per i partiti o gruppi politici che con il medesimo contrassegno hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del Consiglio provinciale e della Camera dei deputati, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico o da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio (art. 41 e 26).

Qualora tali organi non siano previsti dai rispettivi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, la sottoscrizione è effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità precisati al paragrafo 4.1.

Si richiama l'attenzione dei partiti e dei raggruppamenti politici che hanno depositato il contrassegno presso la Provincia sulla necessità di **ri-presentare** in questa sede la prova della carica del sottoscrittore della lista (o eventualmente del mandante) tramite:

- un'attestazione del rispettivo segretario o presidente nazionale, nel caso di organizzazione nazionale;
- l'estratto autenticato del verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale.

§ 5. Presentazione e ricevimento delle candidature (art. 47)

5.1. DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (ART. 47)

La presentazione delle candidature - intesa come la loro "materiale" consegna all'autorità competente - è regolata dall'articolo 47 e deve essere effettuata presso la segreteria della comunità per la quale vengono presentate le candidature ovvero presso la segreteria del corrispondente comprensorio ove non sia stata costituita la comunità, consegnando:

- a) **la lista dei candidati** alla carica di componente dell'assemblea in quattro copie (un originale più tre copie) (Allegato 3/A con obbligo di sottoscrizioni; Allegato 3/B senza obbligo di sottoscrizioni) e **la collegata candidatura alla carica di presidente**.
Si rammenta che le firme dei sottoscrittori, se richieste dalla legge, devono essere autenticate;
- b) tre esemplari, **in originale**, di ogni **contrassegno**, a colori ed eventualmente figurato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm. 2 di diametro; ciascuna candidatura alla carica di presidente di comunità dovrà essere accompagnata dai contrassegni di tutte le liste collegate;
- c) il **certificato**, rilasciato per ogni **candidato** dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali;
- d) la **dichiarazione di accettazione della candidatura** (Allegato 1 per il candidato-presidente e Allegato 2 per i candidati all'assemblea). La firma del dichiarante deve essere autenticata (cfr. § 4

- sub 4.1.) e la dichiarazione deve contenere:
- l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni (ora contenute nell'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 concernente "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") (si veda *sub* 4.2.1);
 - l'indicazione della lista o delle liste collegate;
 - l'indicazione di non essere candidato in altre liste o in altre comunità;
- e) copia del programma amministrativo;
- f) l'indicazione, contenuta nella presentazione della lista dei candidati, di **uno o due delegati di lista**, i quali potranno designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali (Allegato 7) e presso l'Ufficio centrale nonché effettuare le dichiarazioni di collegamento con il candidato alla carica di presidente di comunità. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti indicati al § 4, sub 4.1.;
- g) i **certificati**, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei **sottoscrittori** nelle liste elettorali;
- h) la **dichiarazione di collegamento** con il candidato-presidente resa dai delegati di lista (Allegato 4);
- i) la **documentazione relativa ai soggetti sottoscrittori e presentatori** delle liste, indicata nei § 4.5.2. e 5.3.

Si precisa che - come affermato dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/00 del 13 dicembre 2000 - in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1 l'autocertificazione (art. 46 del d.P.R. n. 445/2000); non è quindi possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000);
- 3 la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'art. 41, comma 2, del citato del d.P.R. n. 445/2000 si riferisce, infatti, ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4 la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, salvo nel contesto del "documento informatico".

Allo scopo di facilitare il compito dei presentatori delle liste e per agevolare l'esame della documentazione da parte degli organi ed uffici interessati, sono riprodotti in allegato alla presente pubblicazione, gli atti e documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature.

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo delle candidature *sono esenti da bollo* (D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Allegato B, n. 1).

5.2. LUOGO, TERMINE INIZIALE E FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (ART. 47 - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1755 DI DATA 30 LUGLIO 2010)

Le candidature alla carica di presidente e le liste dei candidati alla carica di componente dell'assemblea, con i relativi allegati, vanno presentati alla segreteria della comunità ovvero del comprensorio ove la comunità non sia costituita durante l'orario d'ufficio nel periodo compreso **tra il trentasettesimo giorno e le ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, ad esclusione della domenica compresa in tale periodo.**

Si tenga presente che la legge fa riferimento all'orario d'ufficio e non all'orario di servizio o all'orario di apertura al pubblico. Quindi, il servizio dovrà essere garantito durante l'intero orario d'ufficio.

5.3. CHI PUÒ EFFETTUARE LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

In proposito è necessario distinguere i seguenti casi:

5.3.1. Lista con contrassegno ammesso a deposito

La materiale presentazione delle liste il cui contrassegno è stato ammesso a deposito presso la Presidenza della Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 può essere effettuata **esclusivamente** da persona munita di delega (Allegato 6), rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del Presidente della Provincia dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la

presentazione delle liste medesime. Si fa presente che l'attestazione del Presidente della Provincia è rivolta esclusivamente ad autenticare la firma del delegante o dei deleganti, non avendo il Presidente della Provincia alcun potere di sindacato sui nominativi, già iscritti o meno sulla delega, delle persone delegate.

Tale delega va allegata alla candidatura presentata alla segreteria della comunità, ovvero del corrispondente comprensorio se la comunità non è stata costituita, al fine di evitare che il contrassegno venga ricusato dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

5.3.2. Lista con contrassegno non depositato

Le candidature contraddistinte da contrassegni non depositati a termini dell'art. 26 presso la Presidenza della Provincia e che non contengono elementi di contrassegni "tradizionali" possono essere presentate da uno o più sottoscrittori della lista o dai delegati indicati ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera e).

Sebbene la legge nulla disponga in proposito, è preferibile che i delegati vengano scelti tra i sottoscrittori della lista e non fra i candidati; nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

Le candidature che invece sono contraddistinte da contrassegni "tradizionali" non depositati a termini dell'art. 26 presso la Presidenza della Provincia possono essere presentate:

- da uno dei soggetti autorizzati al deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 26 cioè dal segretario regionale o provinciale o, nel caso di mancanza, assenza o impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggrup-

pamento politico oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non siano previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, il deposito è effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico;

- dal soggetto autorizzato dal dirigente di partito che, ai sensi dello statuto del partito o del gruppo politico, ha la disponibilità dell'utilizzo del contrassegno.

La carica del presentatore o del mandante è comprovata con attestazione del rispettivo segretario o presidente nazionale, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratto autentico del relativo verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale.

5.3.3. *Candidature alla carica di presidente della comunità*

La materiale presentazione della candidatura del candidato-presidente può essere effettuata dal candidato medesimo oppure unitamente ad una delle liste collegate al candidato presidente medesimo.

5.4. COMPITI DELLA SEGRETERIA DELLA COMUNITÀ (O DEL CORRISPONDENTE COMPENSATORIO, SE LA COMUNITÀ NON È ANCORA STATA COSTITUITA) RELATIVI ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Il segretario della comunità o il dipendente della comunità da lui delegato, all'atto del ricevimento delle candidature, rilascia ricevuta nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il numero progressivo di

presentazione, il nominativo del candidato alla carica di presidente con l'indicazione della lista o delle liste collegate di cui descrive i contrassegni; nella ricevuta sono inoltre elencati i documenti allegati dando atto di quelli che, benché richiesti dalla legge, non risultano presentati.

È opportuno precisare che il segretario non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati ed i contrassegni di lista; spetterà alla commissione/ sottocommissione elettorale circondariale controllare la regolarità sostanziale delle candidature e della documentazione ad esse inerente. È estremamente opportuno, tuttavia, che il segretario non ometta di far rilevare le irregolarità emerse da un primo controllo degli atti. Ad esempio, sarà cura del segretario verificare che le firme dei presentatori della lista siano debitamente autenticate; che i presentatori siano elettori iscritti nelle liste dei comuni del territorio della Comunità; che sia stato presentato il certificato attestante che il candidato è iscritto nelle liste elettorali e la dichiarazione di accettazione della candidatura; che, per le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale, vi sia la delega rilasciata dai dirigenti del partito o gruppo politico e la relativa attestazione del Presidente della Provincia.

Naturalmente questo controllo preventivo del segretario potrà essere espletato solo se le liste vengono presentate con il necessario anticipo sulla scadenza del termine previsto dalla legge, poiché dopo le ore 12 del **trentatreesimo** giorno antecedente quello della votazione, nessuna lista potrà essere accettata né restituita per essere ripresentata corretta da eventuali irregolarità riscontrate.

È opportuno che al momento della presenta-

zione delle liste venga indicato il nominativo ed il recapito della persona a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni.

L'esperienza insegna che la casistica degli inconvenienti che si possono manifestare nell'adempimento delle formalità della presentazione delle candidature è piuttosto copiosa, per cui si rende opportuno che in base a tale esperienza i segretari adottino tempestivamente utili accorgimenti atti a prevenirli e ad eliminarli.

In mancanza di norme di maggior dettaglio sulla materia, si rende necessario che i segretari ed i presentatori delle candidature tengano presente che:

- saranno ammesse al deposito soltanto quelle candidature i cui presentatori si troveranno, al più tardi alle ore 12 dell'ultimo giorno utile, nel locale destinato al ricevimento;
- a tale scopo il segretario farà in modo che nessuno possa entrare in detto locale scaduta l'ora indicata;
- l'orario da osservare sarà quello indicato dall'orologio che il segretario avrà cura di depositare sul tavolo dell'ufficio nel quale si ricevono le candidature a meno che nel locale stesso non esista o non venga collocato un orologio a muro. In ogni caso sarà premura del segretario sincronizzare l'orologio usato allo scopo con il segnale orario della RAI;
- atteso che durante il materiale controllo dei documenti prodotti e durante la stessa compilazione della ricevuta potrebbero entrare in sala altri presentatori la cui precedenza potrebbe dar adito a contestazioni, si consiglia ai segretari di disporre affinché un incaricato consegna ai pre-

sentatori di ciascuna lista, nel momento del loro accesso alla sala in cui si effettua il ricevimento delle candidature, un numero progressivo di accesso, numero che sarà poi utilizzato dal segretario per stabilire l'ordine di presentazione della singola lista ai fini di quanto stabilito dall'art. 47, ultimo comma;

- qualora, malgrado le precauzioni adottate, i presentatori, incuranti dell'ordine prestabilito e della sorveglianza disposta all'entrata, accedessero arbitrariamente e contemporaneamente in sala sprovvisti del cartellino numerato rendendo impossibile stabilire la precedenza di presentazione delle rispettive liste, sarà dovere del segretario invitare gli interessati a uscire dalla sala e consentirne il rientro soltanto se muniti del cartellino numerato o comunque in ordine successivo, al fine di poter stabilire il numero progressivo di presentazione della lista. In ogni caso sarà cura del segretario avvalersi di tutti i mezzi a disposizione per impedire discussioni nella sala destinata al ricevimento delle candidature;
- è superfluo aggiungere che le disposizioni di cui sopra non precludono al segretario la possibilità di adottare ogni altro provvedimento organizzativo che si renda utile o necessario in relazione alla particolare situazione locale.

Infine, affinché la commissione o sottocommissione elettorale circondariale - in sede di esame delle liste - sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, è necessario che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati di lista.

Nel pomeriggio del trentatreesimo giorno an-

tecedente quello della votazione il segretario o il dipendente delegato invia gli atti ricevuti alla commissione o sottocommissione elettorale circoscrizionale competente per territorio.

5.5. CASI PARTICOLARI CONNESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

5.5.1. *Rinuncia alla candidatura*

Le leggi elettorali non fanno cenno alla possibilità per il candidato di rinunciare alla candidatura.

La giurisprudenza si è pronunciata in senso favorevole alla possibilità di rinuncia, in base alla considerazione che tale facoltà deriva non soltanto dal carattere unilaterale della manifestazione di volontà dell'eleggibile che accetta di essere incluso nella lista, ma anche dai principi del mandato politico che trovano applicazione anche per gli atti preparatori alla formazione del mandato stesso. L'accettazione del mandato politico, e così pure della candidatura, non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, giuridicamente non obbligatorio, al quale si può quindi sempre rinunciare: perciò si deve ritenere che il candidato incluso in una determinata lista possa sempre rinunciare alla candidatura, così come dopo l'elezione può rinunciare alla nomina.

La rinuncia alla candidatura va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature e deve avere la stessa veste formale richiesta per l'accettazione, ossia l'autenticazione della firma (Consiglio di Stato, sezione V, del 1 ottobre 1998, n. 1384; ordinanza del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa

- sezione autonoma di Bolzano del 20 aprile 2005, n. 66).

Una volta scaduto il termine prescritto dalla legge per la presentazione delle liste dei candidati, la rinuncia alla candidatura non può più essere ritirata, poiché tale possibilità sarebbe equiparabile alla presentazione di una candidatura oltre i termini di legge.

5.5.2. *Candidati deceduti, candidati che hanno ritirato il consenso ovvero esclusi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste*

Premesso che la surrogazione è ammissibile prima, ma non dopo la scadenza del termine di presentazione delle liste di candidati e tenuto conto che non è precluso che la lista sia formata da un numero di candidati superiore a quello massimo previsto, non risulta inopportuna la presentazione di una lista con più candidati rispetto al numero massimo previsto dalla legge; ciò al fine di supplire, nel numero corrispondente ed in ordine progressivo, all'eventuale decesso, ritiro o esclusione di candidati. In questo caso non si tratterebbe di "surrogazione", ma di semplice integrazione della lista fino al numero massimo consentito, con appartenenti alla stessa lista.

Se la lista presentata non contiene un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, la surrogazione di candidati eventualmente deceduti, ritirati o esclusi in un momento successivo potrà avvenire solo mediante rinnovo della procedura di raccolta firme e presentazione della lista nei termini previsti.

PARTE TERZA

DELEGATI DI LISTA - RAPPRESENTANTI DI LISTA TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 6. Delegati di lista (art. 47 e 49)

L'art. 47, comma 1, lett. e), prescrive che la dichiarazione di presentazione della lista di candidati contenga la designazione di **uno o due delegati di lista**. Ad essi la legge demanda compiti particolari.

La designazione dei delegati deve essere fatta per iscritto e la loro firma, apposta negli atti compiuti in base alla legge, deve essere autenticata dai soggetti e secondo le modalità di cui al § 4, sub 4.1.

Sebbene la legge nulla disponga in proposito, è preferibile che i delegati vengano scelti tra i sottoscrittori della lista e non fra i candidati; nulla vieta, tuttavia, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.

I delegati, oltre ad essere incaricati della materiale presentazione della lista alla segreteria della comunità o del comprensorio, hanno mandato:

- di assistere, qualora lo richiedano, alle operazioni di sorteggio delle liste (art. 50 comma 7);
- di designare un rappresentante di lista per ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale;
- di effettuare le dichiarazioni di collegamento con il candidato a presidente nel primo e nel secondo turno di votazione.

§ 7. Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l'ufficio centrale (art. 47 e 49)

7.1 CARATTERE FACOLTATIVO DELLE DESIGNAZIONI

Come si è detto i delegati di lista o le persone da

essi autorizzate in forma autentica sono legittimati a designare per ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale un rappresentante di lista. La *designazione* dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma *facoltativa*, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti infatti non fanno parte di detti uffici, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste a fronte di eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

Pur non facendo parte integrante degli uffici per i quali sono stati designati, i rappresentanti di lista ne sono comunque vincolati, nel senso che ad essi non è consentito di intervenire presso altri seggi una volta che siano stati "accreditati" presso un determinato seggio elettorale.

7.2. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con *dichiarazione scritta*, su carta semplice, e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti e secondo le modalità di cui al § 4, sub 4.1. (Allegato 7).

È preferibile che le designazioni dei rappresentanti di lista vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare tali rappresentanti, poiché il sindaco deve consegnare le designazioni ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresen-

tanti stessi sono stati designati.

Le designazioni possono essere fatte per un rappresentante effettivo ed uno supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione ad essi demandata.

A seguito dell'introduzione del turno di ballottaggio, la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del presidente e dell'assemblea di comunità è opportuno venga effettuata anche in relazione a detto secondo turno di votazione.

7.3 A CHI VANNO PRESENTATE LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA (ART. 49)

Le designazioni dei rappresentanti di lista devono essere consegnate, entro le ore 12.00 del sabato precedente l'elezione, *al sindaco* il quale ne curerà la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, *oppure direttamente ai singoli presidenti*, la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni preliminari della sezione.

Analogamente, le designazioni dei rappresentanti di lista **presso l'Ufficio centrale** potranno essere presentate al presidente dell'ufficio centrale prima dell'inizio delle operazioni di competenza dell'ufficio stesso, che si costituisce alle ore 10 del lunedì successivo al giorno di valutazione.

7.4. REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

La legge regionale nulla dispone circa i requisiti che devono essere posseduti dai rappresentanti di lista.

Si ritiene comunque che essi debbano essere **elettori della comunità**, considerato che il secondo

comma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53 dispone che *“Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.”*

Nulla vieta che un delegato di lista designi se stesso quale rappresentante di lista.

§ 8. Turno di ballottaggio per l'elezione diretta del presidente di comunità (art. 70)

Analogamente a quanto la legge regionale dispone per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, è previsto un turno di ballottaggio qualora al primo turno nessun candidato alla carica di presidente ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà, di dichiarare (Allegato 5) il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate (Allegato 4B). Gli ulteriori collegamenti vanno dichiarati entro le ore 12.00 dell'ottavo giorno precedente la votazione (art. 70 comma 6).

Ai sensi dell'art. 74, le dichiarazioni di collegamento espresse tra il primo ed il secondo turno devono essere indirizzate al presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale. Tali dichiarazioni dovranno essere raccolte presso la segreteria della comunità o del comprensorio, la

quale provvederà al loro sollecito inoltrando alla competente commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

Il turno di ballottaggio si svolge nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

In caso di impedimento permanente, decesso o rinuncia di uno dei candidati, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

PARTE QUARTA
ESAME E APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE
O SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

§ 9. Premessa

Prima di illustrare le varie operazioni che la commissione o sottocommissione elettorale circondariale deve compiere per l'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentate, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate, **improrogabilmente, entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.**

La commissione o la sottocommissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste mano a mano che queste le perverranno.

Inoltre, per consentire il rispetto del termine di cui sopra, si suggerisce che l'ufficio di segreteria della commissione o della sottocommissione esamini attentamente ogni lista con la relativa documentazione, non appena queste saranno consegnate dalla comunità o dal comprensorio, al fine di rilevare eventuali irregolarità da sottoporre alla commissione o sottocommissione.

§ 10. Operazioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale

a) Adempimenti della commissione o sottocommissione elettorale circondariale (art. 50)

Le operazioni della commissione o sottocommissione per quanto riguarda l'esame delle candidature sono i seguenti:

1. Accertamento della quota di rappresentanti di ogni genere

Come **prima operazione** la commissione o sottocommissione dovrà accertare il rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'art. 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 in combinato disposto con l'art. 45 del Testo unico.

In primo luogo la commissione accerterà quindi che le liste dei candidati siano formate da rappresentanti di entrambi i generi (art. 45 comma 1) e ricuserà la lista qualora i candidati appartengano tutti al medesimo genere.

La commissione dovrà quindi accertare che sia rispettato il limite massimo di rappresentanti del medesimo genere fissato dal comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 e corrispondente ai due terzi del numero dei candidati della lista, con arrotondamento all'unità superiore (vedi *sub* 4.2.2.). Nel caso in cui tale limite sia superato, la commissione ricuserà la lista.

2. Verifica del numero dei sottoscrittori e della regolarità dei moduli contenenti le firme

La **seconda operazione** è rivolta a controllare se il numero dei sottoscrittori è quello prescritto (si veda § 4.5).

A tale scopo dovranno essere contate le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di componente dell'as-

semblea e negli altri atti ad essa eventualmente allegati; inoltre dovranno essere accertati la regolarità delle autenticazioni ed il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale, requisito che deve risultare dai certificati - anche collettivi - rilasciati dal sindaco.

La commissione o sottocommissione elettorale circondariale dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del comune non risulti documentato e quelli che hanno sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra candidatura o lista depositata in precedenza.

Con riferimento alla problematica della mancata presentazione entro i prescritti termini dei certificati elettorali dei sottoscrittori, e premesso che l'art. 50, comma 5, ha una formulazione parzialmente diversa rispetto all'art. 33, ultimo comma, del DPR 570/1960, si segnala che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con la decisione n. 23 del 30.11.1999, si è pronunciata in tal modo:

“Poiché la Commissione (elettorale circondariale) può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettori dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, (del DPR 570/1960) è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali. Gli articoli 32 e 33 del Testo Unico (DPR 570/1960) non hanno però disposto il dovere della Commissione di ricusare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della V Sezione). La Commissione può valutare se i rela-

tivi riscontri, anche in considerazione della popolazione del Comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, (DPR 570/1960) per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" [nel testo dell'art. 50, comma 5, alle parole "nuovi documenti" sono aggiunte "al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'art. 47"] e deliberare, entro il ventiseiesimo [29° ai sensi dell'art. 50, comma 5] giorno antecedente la data della votazione. Ciò comporta che:

1. il Segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo [33° ai sensi dell'art. 47, comma 4] giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del Testo Unico n. 570 del 1960 [art. 47, comma 5];
2. il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al Segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può recusare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal Segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del comune";

3. nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma del DPR 570/1960 [art. 50, comma 5] (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione);
4. qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del Testo Unico n. 570 [art. 40, comma 6]."

Se, compiute tali verifiche, la candidatura o la lista non risulta sottoscritta dal prescritto numero minimo di elettori, per i quali sia regolarmente dimostrata tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, essa deve essere senz'altro ricusata.

Tuttavia, se la candidatura o la lista fosse stata presentata alla segreteria della comunità o del comprensorio ed esaminata dalla commissione o sottocommissione con congruo anticipo, nulla vieta che la relativa dichiarazione di presentazione venga completata delle firme mancanti, sempre che la regolarizzazione avvenga prima della scadenza del

termine stabilito per la presentazione delle candidature (ore 12.00 del 33° giorno antecedente la data della votazione).

Analogamente la candidatura o la lista deve essere ricusata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori ecceda il numero massimo consentito dalla legge.

3. Esame della lista e della posizione dei singoli candidati

La **terza operazione** consiste nell'esame della lista e della posizione dei singoli candidati. A tale scopo la commissione o sottocommissione verifica se, per ciascuno dei candidati alla carica di presidente di comunità ed alla carica di componente dell'assemblea, vi siano:

- la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall'interessato, debitamente autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni (ora art. 58 del decreto legislativo n. 267/2000);
- il certificato attestante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali.

I candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal citato art. 58 del TU 267/2000 o per i quali è accertata la mancanza del certificato di iscrizione nelle liste elettorali o la irregolarità della dichiarazione dovranno essere cancellati dalla lista.

Se la mancanza o l'irregolarità è riferibile alla candidatura a presidente di comunità, questa viene

ovviamente ricusata; la lista o le liste collegate a tale candidatura devono essere anch'esse ricusate, poiché è venuta a mancare la candidatura alla carica di presidente collegata.

Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo in caso contrario gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidato ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede. Per le candidate la commissione terrà inoltre conto di quanto disposto dall'art. 16, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006 che consente di indicare il solo cognome da nubile o di aggiungere o anteporre il cognome del marito.

La **quarta operazione** consiste nel cancellare dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altra lista della stessa comunità presentata in precedenza e che sia stata ammessa perché riconosciuta regolare. Inoltre, la commissione o sottocommissione dovrà cancellare dalle liste dei candidati alla carica di componente dell'assemblea i nominativi dei candidati alla carica di presidente eventualmente compresi nelle liste medesime.

La **quinta operazione** consiste nel verificare se la lista, oltre al candidato alla carica di presidente di comunità, è formata dal numero minimo di candidati (si veda sub 4.2.2.) e nel ricusare le liste che non lo sono. Per le liste che, al contrario, sono formate da un numero di candidati superiore al massimo consentito, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale provvederà a ridurle a tale numero, cancellando gli ultimi nominativi.

È evidente che tali cancellazioni non saranno

necessarie, qualora la lista si trovi già ridotta al limite prescritto, in conseguenza delle cancellazioni effettuate in precedenza.

4. Esame dei contrassegni di lista

La **sesta operazione** consiste nell'esame del contrassegno di lista. La commissione o sottocommissione dovrà ricusare:

- i contrassegni che siano identici o confondibili con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
- i contrassegni che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore;
- i contrassegni che siano identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la Presidenza della Provincia;
- i contrassegni che riproducano immagini o soggetti religiosi.

In caso di ricusazione del contrassegno la commissione o sottocommissione ne notizia agli interessati. Potrà essere presentato un nuovo contrassegno entro 24 ore al massimo; se tale nuovo contrassegno non sarà presentato o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

La commissione o sottocommissione elettorale circondariale accerta inoltre che le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Presidenza della Provincia siano state presentate da persone munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del

partito o raggruppamento politico, che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del Presidente della Provincia, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito.

I delegati di lista possono prendere direttamente cognizione, entro la sera stessa del giorno in cui la commissione o sottocommissione ha esaminato le candidature, delle contestazioni fatte e delle modifiche apportate alla lista e potranno presentare un nuovo contrassegno o nuovi documenti alla commissione o alla sottocommissione entro le ore 9 del mattino successivo (quarto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature).

5. Accertamento dell'esistenza del collegamento della candidatura a presidente di comunità con una o più liste, del collegamento delle liste con una candidatura a presidente di comunità e della reciprocità dei collegamenti dichiarati ex art. 46

La **settima operazione** consiste nel verificare se le candidature alla carica di presidente di comunità contengano l'indicazione del collegamento con una o più liste di candidati per l'assemblea della medesima comunità.

Infatti, le candidature alla carica di presidente dovranno contenere l'indicazione del collegamento con una o più liste di candidati per l'assemblea e la commissione o sottocommissione dovrà accertare che il collegamento tra candidato-presidente e ciascuna lista sia stato reciprocamente dichiarato.

Le candidature alla carica di presidente di comunità che non contengono le indicazioni suddette verranno ruscate.

È importante sottolineare come la ricusazione della candidatura alla carica di presidente comporta la ri-

cusazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla carica di presidente comporta la ricusazione della candidatura medesima.

6. Nuova riunione della commissione o sottocommissione elettorale circondariale

Entro le ore 9 del quarto giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle candidature (ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione) la commissione o sottocommissione elettorale circondariale torna a riunirsi, per udire i delegati di lista delle liste contestate o modificate.

In tale occasione essa può ammettere nuovi documenti, ma solo al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione, ed ammettere nuovi contrassegni in sostituzione di quelli ricusati il giorno precedente.

Le decisioni sulle questioni controverse, prodotte seduta stante, sono definitive e vengono comunicate per conoscenza anche al Commissario del Governo.

Eventuali impugnative contro tali decisioni potranno essere promosse con l'osservanza della procedura stabilita dalle leggi dello Stato in materia di ricorsi elettorali.

7. Fissazione dell'ordine delle liste mediante sorteggio

Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle candidature alla carica di presidente e delle liste dei candidati per l'assemblea.

Il sorteggio avviene separatamente per le candidature alla carica di presidente e per le liste dei candidati all'assemblea.

L'ordine delle liste dei candidati per l'assemblea è stabilito mediante un sorteggio numerico a prescindere dall'ordine delle candidature alla carica di presidente.

Alle operazioni di sorteggio possono partecipare su richiesta i delegati di lista.

b) Ulteriori adempimenti della commissione o sottocommissione elettorale circondariale

È da tenere presente che la commissione o sottocommissione elettorale circondariale dovrà trasmettere al sindaco, entro le ore 12 del venerdì precedente la votazione, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Si veda, inoltre, quanto indicato al § 12.

§ 11. Trasmissione alla Provincia delle candidature approvate dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale

Le decisioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale devono essere **immediatamente** comunicate al Servizio Segreteria della Giunta ed elettorale della Provincia (art. 51) per la preparazione del manifesto di cui all'art. 39 e per la stampa delle schede.

Si invitano i sindaci dei comuni capoluogo di circondario a richiamare l'attenzione del segretario comunale alla tempestiva ed esatta esecuzione di quanto segue.

Al termine dei lavori della commissione o sottocommissione elettorale circondariale (ventinovesimo giorno precedente quello di votazione) il segretario del comune capoluogo del circondario:

- ritira dalla predetta commissione o sottocommissione l'originale ed una copia del verbale di approvazione di ciascuna candidatura a presidente di comunità e di ciascuna lista per tutti i comuni compresi nel circondario; (all'originale del verbale della commissione o sottocommissione elettorale circondariale vanno allegare due copie della dichiarazione di presentazione di ciascuna candidatura e/o lista approvata);
- raccoglie gli atti nell'apposita cartella, che sarà stata tempestivamente trasmessa, completando la medesima con l'indicazione del numero delle liste presentate ed approvate dalla commissione o sottocommissione;
- provvede nello stesso giorno a consegnare, dietro ricevuta, il materiale di cui sopra (verbali, liste ed allegati raccolti nelle rispettive cartelle) al personale incaricato presso la Provincia – Servizio Segreteria della Giunta ed elettorale - Trento – piazza Dante, 15.

Gli incaricati per il ricevimento delle candidature saranno in servizio fino alle ore 24 del giorno sopra indicato.

Se per causa di forza maggiore non fosse possibile effettuare la consegna entro le ore 24 del giorno suddetto, la medesima dovrà avvenire improrogabilmente dalle ore 8 alle ore 9 del giorno successivo, sempre nel luogo indicato sopra.

Si ritiene opportuno infine segnalare che, ai sensi dell'art. 53, qualora non venga presentata alcuna candidatura alla carica di presidente di comunità, le elezioni per quella comunità non potranno aver luogo.

In tali casi il presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale informa

immediatamente il Presidente della Provincia, inviandogli copia del relativo verbale.

Le elezioni seguiranno entro novanta giorni dalla data del decreto di sospensione, termine che può essere prorogato solo per far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile.

Poiché, com'è ovvio, l'indicazione errata delle generalità dei candidati nei manifesti delle candidature e nelle schede di votazione può dar luogo a gravi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni, si ritiene necessario che la collazione dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare al Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia sia effettuata, sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei presidenti delle commissioni o sottocommissioni. Analogamente, i contrassegni delle liste che sono stati ammessi dalle commissioni o sottocommissioni circondariali dovranno essere trasmessi col visto di autenticazione dei presidenti degli anzidetti consessi.

§ 12. Comunicazione ai comuni dell'elenco delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale

Si rammenta che ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, la commissione o sottocommissione dovrà, per ciascuna comunità, comunicare ai sindaci le relative candidature ammesse (art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

§ 13. Turno di ballottaggio per l'elezione diretta del presidente di comunità

Per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio l'ufficio centrale comunicherà alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale il mancato raggiungimento del "quorum" richiesto al primo turno.

La commissione o la sottocommissione, scaduto il termine per la dichiarazione di eventuali ulteriori collegamenti, provvede immediatamente alla verifica della regolarità delle candidature e al **sorveglianza** del numero progressivo da assegnare ai due candidati alla carica di presidente ammessi al turno di ballottaggio.

Accertata la regolarità delle candidature ammesse, ne viene data comunicazione alla Provincia per la predisposizione del manifesto e per la stampa delle schede.

PARTE QUINTA

SANZIONI PENALI PER I REATI INERENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 14. Sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature

Per quanto riguarda le sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature, l'art. 102 rimanda alle disposizioni contenute nel Capo IX del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, che si riportano brevemente di seguito.

a) Chiunque, per ottenere, a proprio o ad altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, dà, offre o promette qualunque utilità, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamenti di cibi o bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.00 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro).

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità (art. 86 del T.U. n. 570).

b) Chiunque usa violenza, o minaccia o raggiri od artifici, od altri mezzi illeciti, per costringere un elettore a firmare o negare la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro).

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata,

o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti. Se la violenza o la minaccia viene esercitata da più di cinque persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 (ora a 5.164 euro) (art. 87 T.U. n. 570).

- c) Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 87-*bis* T.U. n. 570).
- d) Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (ora da 309 a 2.065 euro) (art. 88 T.U. n. 570).
- e) Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (ora a 2.065 euro) (art. 93 T.U. n. 570).

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con l'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (art. 1 comma 2 lett. b) legge 2 marzo 2004 n. 61).



ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DI COMUNITÀ

ALLEGATO N. 1

Allegati

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della comunità e dichiarazione di collegamento con liste di candidati alla carica di componente dell'assemblea

Il/La sottoscritto/a
(*indicare nome, cognome eventualmente il soprannome o il nome volgare. Per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere anteposto o aggiunto il cognome del marito*)
nato/a a..... prov il
dichiara di accettare la candidatura alla carica di presidente della comunità¹per le elezioni che si svolgeranno domenica

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che la presente candidatura è collegata alla/e lista/e di candidati all'assemblea recante il contrassegno²:

- a)
- b)
- c)
- d)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di non aver accettato altra candidatura nella stessa o in altra comunità e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (ora contenute nell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

.....
(firma leggibile)

(domicilio

1. Indicare la denominazione della comunità per la quale viene presentata la candidatura.
2. Descrivere succintamente il contrassegno di ogni lista collegata.

Autenticazione della firma del candidato³

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto/a nella mia qualità di attesto che il/la sig. residente a della cui identità personale mi sono accertato/a su presentazione della rilasciata dal, ha qui sopra apposto la sua firma in mia presenza ed è quindi vera e autentica.

Luogo e data

TIMBRO

.....
(firma per esteso)

Allegati:

- certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- contrassegni di tutte le liste collegate (tre esemplari di cm 10 di diametro).

3. L'autenticazione della firma va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 4, sub 4.1.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DI COMUNITÀ

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di componente dell'assemblea

Il/La sottoscritto/a
(*indicare nome, cognome eventualmente il soprannome o il nome volgare. Per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere anteposto o aggiunto il cognome del marito*)
nato/a a.....prov.....il.....
dichiara di accettare la candidatura nella lista recante il contrassegno¹
.....
per le elezioni della comunità²
che si svolgeranno domenica

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di non aver accettato altra candidatura nella stessa o in altra comunità e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni (ora contenute nell'articolo 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

.....
(firma per esteso)

(domicilio

1. Descrivere succintamente il contrassegno.
2. Indicare la denominazione della comunità per la quale viene presentata la candidatura.

Autenticazione della firma del candidato³

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto/a nella mia qualità di attesto che il/la sig. residente a della cui identità personale mi sono accertato/a su presentazione della rilasciata dal, ha qui sopra apposto la sua firma in mia presenza ed è quindi vera e autentica.

Luogo e data

TIMBRO

.....
(firma per esteso)

Allegati:

– certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

3. L'autenticazione della firma va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 4, sub 4.1.

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE
E DELL'ASSEMBLEA DI COMUNITÀ**

*Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati
alla carica di componente dell'assemblea*

N. d'ordine definitivo di presentazione
attribuito alla lista dalla c.e.circ.

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali dei comuni di..... e aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale, nel numero di³ risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in⁴ atti separati, **dichiarano di presentare** per le elezioni dell'assemblea della comunità⁵ che avrà luogo il..... una lista di numero candidati alla carica di componente dell'assemblea nelle persone e nell'ordine seguenti:

Nr.	Cognome	Nome	Soprannome o nome volgare	Luogo di nascita	Data di nascita
1					
2					
3					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					

1. Apporre il contrassegno che contraddistingue la lista dei candidati.
2. Modello di dichiarazione di presentazione delle candidature per le elezioni del presidente e dell'assemblea di comunità da parte di una lista **con** obbligo di sottoscrizioni.
3. Indicare il numero complessivo dei sottoscrittori.
4. Indicare il numero di atti separati utilizzati.
5. Indicare la denominazione della comunità per la quale viene presentata la candidatura.

La lista è contraddistinta dal contrassegno:
.....
..... ed
è collegata al candidato alla carica di Presidente sig./sig.ra
.....nato/a a
..... il

delegano

1. il/la sig.
nato/a a il
e domiciliato/a a
2. il/la sig.
nato/a a il
e domiciliato/a a

i quali possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale. I suindicati delegati devono altresì presentare la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 44 del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali e hanno facoltà di presentare analoga dichiarazione ai sensi dell'articolo 70, comma 6, ultimo periodo del medesimo Testo unico.

Dichiarano inoltre di non aver sottoscritto altra presentazione di candidature e in allegato uniscono:

- a) la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di presidente, firmata ed autenticata nonché il programma amministrativo del candidato e tre esemplari di 10 cm. di diametro dei contrassegni di tutte le liste collegate⁶;
- b) numero⁷ dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di componente dell'assemblea, firmate ed autenticate;

6. Cancellare se tale documentazione non è allegata.
7. Una per ciascun candidato.

- c) numero⁸ certificati attestanti che il candidato alla carica di presidente e i candidati alla carica di componente dell'assemblea sono elettori di un comune della Repubblica;
- d) numero certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
- e) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare di cm. 10 di diametro ed in triplice esemplare di cm. 2 di diametro;
- f) copia del programma amministrativo della lista;
- g) delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico, con la contestuale attestazione del Presidente della Provincia (*nel caso la lista sia accompagnata da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale*);
- h) attestazione del segretario o del presidente nazionale del partito o del raggruppamento politico, nel caso di organizzazione nazionale o estratto autenticato del verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale, a comprova della carica di mandante (*nel caso di lista accompagnata da un contrassegno tradizionale non depositato presso la Giunta provinciale*);
- i) bilancio preventivo di spesa (solo per le comunità con popolazione superiore a 50.000 abitanti – art. 30 c. 2 legge 25 marzo 1993, n. 81).

Per eventuali comunicazioni i sottoscrittori eleggono domicilio presso il sig.:
domiciliato in

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che il/i promotore/i della sottoscrizione è/o sono con sede/residente in (*indicare la denominazione del partito o del gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione*).

8. Uno per ciascun candidato.

Sono altresì informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e secondo le modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

La firma qui apposta vale quale consenso a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Nr. d'ord.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto/a, nella mia qualità di attesto che gli elettori sopraindicati (n.), da me identificati⁹ tramite il documento per ciascuno indicato, hanno sottoscritto in mia presenza

Data

TIMBRO

.....
(firma per esteso)

CERTIFICATO DEL SINDACO

comprovante l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali

IL SINDACO

certifica che i sottoscrittori della lista dei candidati di cui al presente atto sono iscritti nelle liste elettorali del comune e hanno diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale.

Luogo e data

TIMBRO

.....

9. L'autenticazione delle firme va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 4, sub 4.1. Qualora il sottoscrittore sia identificato per "conoscenza personale", la circostanza deve risultare esplicitamente sia nello spazio riservato a contenere il tipo e gli estremi del documento di identificazione, sia nella formula di autenticazione apposta in calce alle sottoscrizioni.

**DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
DEGLI ATTI PRESENTATI**

Il sottoscritto segretario
della comunità/comprendorio
dichiara di aver ricevuto oggi alla ore
..... e minuti le candidature di cui al
presente atto corredate dai documenti sopra indicati.
Dichiara che nell'ordine di presentazione si tratta delle
..... (*indicare il numero progressivo*) candidature
che sono state presentate. Quale prova del ricevimento
restituisce al sig./sig.ra
nato/a ail.....
residente in copia da lui firmata del
presente atto.

Luogo e data

TIMBRO

.....

Approvata dalla commissione/sottocommissione circondariale
di il

Luogo e data

TIMBRO

Presidente

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA
DI COMUNITÀ
(Atto separato)**

*Atto separato per la raccolta delle firme dei sottoscrittori
per la presentazione di una lista di candidati alla carica
di componente dell'assemblea di comunità*

Elenco n. dei sottoscrittori della lista recante
il contrassegno per l'elezione
dell'assemblea della comunità
(*indicare la denominazione della comunità per la quale è
presentata la candidatura*)

Nr.	Cognome	Nome	Soprannome o nome volgare	Luogo di nascita	Data di nascita
1					
2					
3					
...					
...					
...					
...					
...					
...					

La lista è collegata al candidato alla carica di Presidente sig./
sig.ra..... nato/a a
il per l'elezione che avrà luogo
il

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) che il/i promotore/i della
sottoscrizione è/o sono con sede/residente
in (*indicare la denominazione del
partito o del gruppo politico oppure i nomi delle persone che
promuovono la sottoscrizione*).

10. Apporre il contrassegno che contraddistingue la lista dei candi-
dati.



Sono altresì informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e secondo le modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione/Sottocommissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

La firma qui apposta vale quale consenso a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

Nr. d'ord.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto/a, nella mia qualità di attesto che gli elettori sopraindicati (n.), da me identificati¹¹ tramite il documento per ciascuno indicato, hanno sottoscritto in mia presenza.

Data

TIMBRO

.....
(firma per esteso)

11. L'autenticazione delle firme va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 4, sub 4.1. Qualora il sottoscrittore sia identificato per "conoscenza personale", la circostanza deve risultare esplicitamente sia nello spazio riservato a contenere il tipo e gli estremi del documento di identificazione, sia nella formula di autenticazione apposta in calce alle sottoscrizioni.

CERTIFICATO DEL SINDACO
comprovante l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali

IL SINDACO

certifica che i sottoscrittori della lista dei candidati di cui al presente atto sono iscritti nelle liste elettorali del comune e hanno diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale.

Data

TIMBRO

.....

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA
DI COMUNITÀ**

*Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati
alla carica di componente dell'assemblea*

N. d'ordine definitivo di presentazione
attribuito alla lista dalla c.e.circ.

Il/La sottoscritto/a³ dichiara
di presentare per le elezioni del presidente e dell'assemblea
della comunità⁴ che
avrà luogo il una lista di numero
..... candidati alla carica di componente
dell'assemblea nelle persone e nell'ordine seguenti:

Nr.	Cognome	Nome	Soprannome o nome volgare	Luogo di nascita	Data di nascita
1					
2					
3					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					
...					

1. Apporre il contrassegno che contraddistingue la lista dei candidati.
2. Modello di dichiarazione di presentazione delle candidature per le elezioni del presidente e dell'assemblea di comunità da parte di una lista **senza** obbligo di sottoscrizioni (partiti o raggruppamenti politici che con il medesimo contrassegno hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del Consiglio provinciale e della Camera dei Deputati).
3. Segretario regionale o provinciale oppure dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico oppure persona da loro incaricata con mandato autentificato da notaio.
4. Indicare la denominazione della comunità per la quale viene presentata la candidatura.

La lista è contraddistinta dal contrassegno
.....
..... ed è collegata
al candidato alla carica di Presidente della Provincia sig./sig.
ra nato/a a
..... il

Delegati di lista sono:

1. il/la sig
nato/a a il
e domiciliato/a a
2. il/la sig
nato/a a il
e domiciliato/a a

i quali possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale. I suindicati delegati devono altresì presentare la dichiarazione di collegamento di cui all'articolo 44, comma 1, del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali e hanno facoltà di presentare analoga dichiarazione ai sensi dell'art. 70, comma 6, ultimo periodo, del medesimo Testo unico.

Alla presente dichiarazione unisce in allegato:

- a) la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di presidente della comunità, firmata ed autenticata nonché il programma amministrativo del candidato e tre esemplari di cm. 10 di diametro dei contrassegni di tutte le liste collegate⁵;
- b) numero⁶ dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di componente dell'assemblea, firmate ed autenticate;
- c) numero⁷ certificati attestanti che il candidato alla carica di presidente e i candidati alla carica

5. Cancellare se tale documentazione non è allegata.
6. Una per ciascun candidato.
7. Uno per ciascun candidato.

- di componente dell'assemblea sono elettori di un comune della Repubblica;
- d) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare di cm. 10 di diametro ed in triplice esemplare di cm. 2 di diametro;
 - e) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di presidente;
 - f) copia del programma amministrativo della lista;
 - g) delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico, con la contestuale attestazione del Presidente della Provincia *(nel caso la lista sia accompagnata da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale)*;
 - h) attestazione del segretario o del presidente nazionale del partito o del raggruppamento politico, nel caso di organizzazione nazionale o estratto autenticato del verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale, a comprova della carica di sottoscrittore o di mandante;
 - i) bilancio preventivo di spesa (solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti – art. 30 c. 2 legge 25 marzo 1993, n. 81).

Data

.....
firma per esteso del sottoscrittore⁸

(domicilio))

8. Segretario regionale o provinciale oppure dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico oppure persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME⁹

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, nella mia qualità di attesto che la firma del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della lista di cui al presente atto, da me identificato tramite è stata apposta in mia presenza ed è quindi autentica.

Luogo e data

TIMBRO

.....
(firma per esteso)

9. L'autenticazione delle firme va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 4, sub 4.1.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA
DEGLI ATTI PRESENTATI

Il sottoscritto¹⁰
della comunità/comrensorio
dichiara di aver ricevuto oggi alla ore
..... e minuti le candidature di cui al
presente atto corredate dai documenti sopra indicati.
Dichiara che nell'ordine di presentazione si tratta delle
..... (*indicare il numero progressivo*) candidature
che sono state presentate. Quale prova del ricevimento
restituisce al sig./sig.ra
nato/a a il
residente in copia da lui firmata del
presente atto.

Luogo e data

TIMBRO

.....

Approvata dalla commissione/sottocommissione circondariale
di il

Luogo e data

TIMBRO

Presidente

10. Segretario comunale (o comprensoriale) o funzionario da questo delegato; devono essere indicati il nome, il cognome, la qualifica rivestita.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE
E DELL'ASSEMBLEA DI COMUNITÀ

*Modello di dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento
con un candidato alla carica di presidente di comunità*

I sottoscritti,

sig./a
nato/a a il
e domiciliato/a a

sig./a
nato/a a il
e domiciliato/a a

delegati della lista recante il contrassegno

.....

dichiarano che, ai sensi dell'articolo 44, comma 1 del Testo unico
delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, in occasione dell'elezione
diretta del presidente e dell'assemblea della comunità di
..... che avrà luogo domenica
la lista da loro rappresentata è collegata alla candidatura alla
carica di presidente del sig./sig.ra

.....

.....

(firme per esteso)

**AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
DEI DELEGATI DI LISTA¹**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto/a nella mia qualità di attesto che il/la sig. residente a della cui identità personale mi sono accertato/a su presentazione della rilasciata dal e il/la sig. residente a della cui identità personale mi sono accertato/a su presentazione della rilasciata dal hanno apposto le loro firme in mia presenza e sono quindi autentiche.

Luogo e data

TIMBRO

.....
(firma per esteso)

1. L'autenticazione delle firme va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 4, sub 4.1. Qualora il delegato di lista sia identificato per "conoscenza personale", la circostanza deve risultare esplicitamente sia nello spazio riservato a contenere il tipo e gli estremi del documento di identificazione, sia nella formula di autenticazione apposta in calce.

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE
E DELL'ASSEMBLEA DI COMUNITÀ**

Modello di dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con un candidato alla carica di presidente di comunità (turno di ballottaggio)

I sottoscritti,

sig./a nato/a a il e domiciliato/a a

sig./a nato/a a il e domiciliato/a a

delegati della lista recante il contrassegno

.....
dichiarano che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del presidente e dell'assemblea della comunità di che avrà luogo domenica la lista da loro rappresentata è collegata alla candidatura alla carica di presidente del sig./sig.ra

.....
.....
(firme per esteso)

**AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
DEI DELEGATI DI LISTA¹**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto/a nella mia qualità di attesto che il/la sig. residente a della cui identità personale mi sono accertato/a su presentazione della rilasciata dal..... e il/la sig. residente a della cui identità personale mi sono accertato/a su presentazione della rilasciata dal hanno apposto le loro firme in mia presenza e sono quindi autentiche.

Luogo e data

TIMBRO

.....
(firma per esteso)

Consegnata alla segreteria della comunità/comprendorio di il

Luogo e data.....

TIMBRO

.....
Il segretario

1. L'autenticazione delle firme va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 4, sub 4.1. Qualora il delegato di lista sia identificato per "conoscenza personale", la circostanza deve risultare esplicitamente sia nello spazio riservato a contenere il tipo e gli estremi del documento di identificazione, sia nella formula di autenticazione apposta in calce.

**COMMISSIONE O SOTTOCOMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE DI.....**

Il sottoscritto nella sua qualità di (*presidente o segretario*) della commissione/sottocommissione elettorale circondariale di attesta che la presente dichiarazione è stata depositata presso questa commissione (o sottocommissione) oggi alle ore

TIMBRO

.....
(firma)

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE
E DELL'ASSEMBLEA DI COMUNITÀ**

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di presidente di comunità per il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di componente dell'assemblea per il turno di ballottaggio

Il sottoscritto/a

sig./a
nato/a a il
e domiciliato/a a

candidato alla carica di presidente della comunità
.....
dichiara di collegarsi alle liste recanti i seguenti contrassegni:

- a)
- b)
- c)
- d)

in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del presidente della comunità che avrà luogo domenica

.....
(firma)

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
DEL CANDIDATO¹**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto/a nella mia qualità di attesto che il/la sig. residente a della cui identità personale mi sono accertato/a su presentazione della rilasciata dal ha apposto la sua firma in mia presenza ed è quindi autentica.

Luogo e data

TIMBRO

.....
(firma per esteso)

Consegnata alla segreteria della comunità/compensorio di il

Luogo e data.....

TIMBRO

.....
Il segretario

1. L'autenticazione della firma va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 4, sub 4.1.

COMMISSIONE (o sottocommissione) elettorale circondariale di

Il sottoscritto nella sua qualità di (presidente o segretario) della commissione/sottocommissione elettorale circondariale di attesta che la presente dichiarazione è stata depositata presso questa commissione (o sottocommissione) oggi alle ore

TIMBRO

.....
(firma)

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE
E DELL'ASSEMBLEA DI COMUNITÀ**

Modello di delega per la presentazione di una lista di candidati accompagnata da contrassegno identico a quello depositato presso la Presidenza della Provincia

I ... sottoscritti ...² a norma dell'art. 47, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e DPRReg. 1 luglio 2008, n. 5/L)

DELEGA(NO)

il/la sig./a nato/a il a domiciliato/a in a presentare la lista dei candidati accompagnata dal contrassegno³ identico a quello depositato presso la Presidenza della Provincia ai sensi dell'art. 26 del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali per l'elezione del presidente e dell'assemblea della comunità che avrà luogo il giorno

Luogo e data.....

.....
(firma)

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
ATTESTA**

che i... sopraindicat... dirigent... è/sono autorizzat... a rilasciare la delega per la presentazione delle liste dei candidati.

Luogo e data

TIMBRO

.....
(firma)

1. Apporre il contrassegno che contraddistingue la lista dei candidati.
2. Uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o raggruppamento politico.
3. Descrivere il contrassegno.

**ELEZIONE DEL PRESIDENTE
E DELL'ASSEMBLEA DI COMUNITÀ**

Designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali

I sottoscritti,

1.
Cognome Nome Luogo e data di nascita
2.
Cognome Nome Luogo e data di nascita

in qualità di delegati della lista recante il contrassegno
presentata per l'elezione del presidente e dell'assemblea della
comunità di che avrà
luogo.....

designano

ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lett. e) del Testo unico
delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli
organismi delle amministrazioni comunali quali rappresentanti
di lista nei seggi¹ sottospicificati per l'elezione del presidente
e dell'assemblea della comunità e per
l'eventuale turno di ballottaggio, i signori:

- seggio n
il/la sig./a rappresentante effettivo
il/la sig./a rappresentante supplente
- seggio n
il/la sig./a rappresentante effettivo
il/la sig./a rappresentante supplente
- seggio n
il/la sig./a rappresentante effettivo
il/la sig./a rappresentante supplente

.....
(firma per esteso)

.....
(firma per esteso)

1. Se la designazione è fatta per l'ufficio centrale, indicarlo espres-
samente.

**AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
DEI DELEGATI DI LISTA²**

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, io sottoscritto/a
nella mia qualità di attesto
che il/la sig.
residente a della cui identità personale mi
sono accertato/a su presentazione della
rilasciata dal.....
e il/la sig.
residente a della cui identità
personale mi sono accertato/a su presentazione della
..... rilasciata dal
hanno sottoscritto in mia presenza.

Luogo e data.....

TIMBRO

.....
(firma per esteso)

2. L'autenticazione delle firme va effettuata dalle persone e secon-
do le modalità indicate al § 4, sub 4.1.

ESTRATTO “AVVERTENZE
PER L'AUTENTICAZIONE
DELLE SOTTOSCRIZIONI”
RIPORTATE AL PARAGRAFO 4.1

*Modalità di autenticazione
delle sottoscrizioni*

L'autenticazione delle sottoscrizioni (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alle dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle degli elettori richieste a corredo delle candidature) **deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità**, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e dal d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticazione deve essere **redatta di seguito alla sottoscrizione**. Essa consiste nell'**attestazione**, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta **in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive**. Nell'attestazione devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.

Soggetti autorizzati ad eseguire autenticazioni

I **soggetti autorizzati all'autenticazione** della sottoscrizione sono esclusivamente i seguenti:

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,

- presidenti delle province,
- sindaci,
- assessori comunali e provinciali,
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della Provincia,
- consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al sindaco.

Presenza del sottoscrittore all'atto dell'autentica

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto **necessario** che la **firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale** che ne esegue l'autenticazione.

Modalità di identificazione del sottoscrittore

L'autenticazione della firma è effettuata **solo** a seguito dell'**identificazione del sottoscrittore**, la cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

1. **esibizione di un idoneo documento di identificazione**. È considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'**accertamento dell'identità** ed il **riconoscimento** del sottoscrittore.

tore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento di identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione¹, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Pertanto **non** risultano **idonei** all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione recanti il numero di codice fiscale).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo;

2. **conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale.** Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data

1. *Non tutti i libretti di pensione riportano la fotografia del titolare e quindi sono documenti idonei all'identificazione. L'autentica potrà quindi essere considerata valida solo ove non sia indicato genericamente il documento "libretto di pensione", ma anche, espressamente, la tipologia di libretto di pensione esibito, in modo che sia verificabile l'idoneità di tale documento a consentire l'identificazione del sottoscrittore che lo ha presentato (Consiglio di Stato, sez. V, 5-8 giugno 2001, n. 3212).*

di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**. Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni siano autenticate in parte attraverso documento di identificazione, in parte attraverso conoscenza diretta per l'autenticazione può essere utilizzata una formula del seguente tenore:

"Attesto che i sottoscrittori sopra indicati, identificati attraverso i documenti di identificazione o per conoscenza personale, secondo quanto a fianco di ciascuno riportato, hanno apposto la firma in mia presenza".

Generalità del pubblico ufficiale che esegue l'autentica

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, **deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita**. Deve inoltre apporre di seguito la propria firma e il timbro dell'ufficio. Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intellegibile e verificabile l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.

Finito di stampare
nel mese di settembre 2010
da Litotipografia Alcione
Lavis – Trento